

dossier

XIX Legislatura

Settembre 2023

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI

Atto del Governo n. 77



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 82



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 105

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Oggetto</i>)	1
Articolo 2 (<i>Struttura operativa italiana presso l'Eurojust</i>)	2
Articolo 3 (<i>Nomina del membro nazionale presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale</i>)	2
Articolo 4 (<i>Trattamento economico del membro nazionale presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale</i>)	3
Articolo 5 (<i>Rinnovo, cessazione dell'incarico e tramutamento del membro nazionale presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale</i>).....	4
Articoli 6 e 7 (<i>Assistente del membro nazionale presso l'Eurojust (Art. 6); Nomina di un aggiunto e di assistenti ulteriori del membro nazionale presso l'Eurojust (Art. 7)</i>)	5
Articolo 8 (<i>Modifiche alla tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71</i>)	10
Articolo 9 (<i>Poteri del membro nazionale presso l'Eurojust</i>).....	10
Articolo 10 (<i>Richiesta e scambio di informazioni con le autorità nazionali</i>)	11
Articolo 11 (<i>Corrispondenti nazionali dell'Eurojust</i>).....	12
Articolo 12 (<i>Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia</i>)	13
Articolo 13 (<i>Disposizioni transitorie</i>)	13
Articolo 14 (<i>Abrogazioni</i>)	14
Articolo 15 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	14

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto: Schema di decreto legislativo

Atto del Governo n. 77

Titolo breve: Eurojust

Riferimento normativo: Articoli 1 e 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127

Relazione tecnica (RT): Presente

	Senato	Camera
Commissione competente:	2 ^a (Giustizia), 5 ^a (Bilancio) <i>in sede consultiva</i>	II Giustizia V Bilancio
	4 ^a (Politiche dell'Unione europea) <i>in sede osservazioni</i>	XIV Politiche dell'Unione europea

PREMESSA

Lo schema A.G. 77 dà attuazione all'articolo 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127 – Legge di delegazione europea 2021 – che delega il Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio.

Per i profili d'interesse, il comma 3 dell'articolo 11 della legge delega stabilisce che per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente schema è autorizzata la spesa di 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'articolo 1, comma 3, della citata legge di delegazione europea 2021 prevede che ad eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi di attuazione e recepimento, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe. È previsto che alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012.

Articolo 1 **(Oggetto)**

La norma definisce l'oggetto del decreto legislativo, individuato nelle norme necessarie ad adattare l'ordinamento giuridico nazionale al Regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).

La RT attesta che la disposizione ha natura ordinamentale e procedurale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.

Articolo 2 ***(Struttura operativa italiana presso l'Eurojust)***

L'articolo prevede che la struttura operativa italiana presso l'Eurojust sia composta:

- dal membro nazionale distaccato presso l'Eurojust, dall'aggiunto del membro nazionale e dall'assistente del membro nazionale (comma 1);
- dall'aggiunto e dagli assistenti nominati ai sensi dell'art. 7 (comma 2).

Il comma 3 precisa che il luogo di lavoro dei componenti della struttura operativa è la sede di Eurojust.

La RT rileva che l'articolo definisce la composizione della struttura operativa italiana presso Eurojust che è costituita da membro nazionale, aggiunto del membro nazionale e dall'assistente del membro nazionale e da un ulteriore aggiunto e da assistenti nominati ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto che comunque non possono essere di numero superiore a n. 3 unità.

Evidenzia che per la quantificazione dei relativi oneri si rinvia a quanto evidenziato per gli articoli 6 e 7.

Articolo 3 ***(Nomina del membro nazionale presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale)***

L'articolo disciplina la nomina del membro nazionale e dell'aggiunto, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera a) dell'articolo 11 della citata legge n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea 2021).

I commi 1 - 3 stabiliscono che sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) fra magistrati con almeno venti anni di anzianità di servizio, anche se collocati fuori ruolo o in aspettativa.

Il comma 4 prevede i criteri di valutazione cui il CSM deve attenersi ai fini della nomina.

I commi da 5 a 7 regolano il procedimento di assegnazione ad Eurojust. Il CSM trasmette le dichiarazioni di disponibilità dei candidati e la relativa documentazione al Ministro della giustizia ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle predette dichiarazioni trasmette al Ministro una proposta motivata di nomina, sulla quale il Ministro può formulare osservazioni o valutazioni comparative nei trenta giorni successivi. Quindi, nei trenta giorni successivi alla ricezione delle osservazioni o delle valutazioni comparative del Ministro o alla scadenza del termine per la loro formulazione, il CSM procede alla nomina con delibera motivata, con la quale, ove necessario, sono conferite al nominato le funzioni requirenti e ne è disposto il ricollocamento in ruolo.

Il comma 8 dispone che il Ministro della giustizia comunica l'avvenuta nomina al collegio dell'Eurojust e alla Commissione europea.

La RT certifica che con la disposizione viene disciplinata la procedura di nomina del membro nazionale e dell'aggiunto, elencando i requisiti necessari per assumere tali incarichi e stabilendo che tali nomine vengono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura in conformità alle norme del regolamento e del presente decreto.

Al riguardo, segnala che il CSM, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, formula una proposta motivata di nomina e la trasmette al Ministro della giustizia che, nei trenta giorni successivi, può formulare osservazioni o valutazioni comparative. Nei trenta giorni successivi alla ricezione delle osservazioni o delle valutazioni comparative del Ministro della giustizia o, comunque, alla scadenza del termine per la formulazione delle stesse, il Consiglio superiore della magistratura nomina il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust o l'aggiunto del membro nazionale con delibera motivata. Con la medesima delibera, ove necessario, sono conferite al magistrato nominato le funzioni requirenti e ne è disposto il ricollocamento in ruolo.

Rileva che la disposizione ha natura ordinamentale e procedurale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.

Articolo 4

(Trattamento economico del membro nazionale presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale)

La disposizione disciplina il trattamento economico del membro nazionale e dell'aggiunto, stabilendo che i magistrati chiamati a tali incarichi mantengano il trattamento economico complessivo e che sia altresì loro corrisposto – nel rispetto dei massimali retributivi previsti dall'art. 13 del DL 66/2014 – il trattamento economico previsto per il personale dell'Amministrazione degli Affari esteri in servizio all'estero (di cui al DPR 18/1967, Parte terza) nella misura spettante, nello specifico, per il posto di primo consigliere presso l'Ambasciata d'Italia all'Aja, dove ha sede Eurojust¹.

¹ In proposito, va segnalato che ai sensi degli articoli 170-171 del D.P.R. 18/1967 l'indennità di servizio all'estero (I.S.E.) non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero da parte dei dipendenti del MAE (Diplomatici e amministrativi) che siano chiamati a prestare servizio in sedi all'estero. La norma prevede che essa tiene conto della "peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico consolare". La sua misura è costituita: a) dall'indennità base di cui alla tabella A come aggiornata dal decreto legislativo n. 62/1998; b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la commissione di cui all'articolo 172. Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere fissati coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio. Inoltre, vanno computati i coefficienti di "sede" che sono fissati, nei limiti delle disponibilità finanziarie, sulla base: a) del costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo dei servizi. Il Ministero può a tal fine avvalersi di agenzie specializzate a livello internazionale; b) degli oneri connessi con la vita all'estero, determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonché dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero e delle rappresentanze all'estero; c) del corso dei cambi. E' previsto che ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle variazioni del costo della vita si seguono i parametri di riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale adeguamento sarà ponderato in relazione agli oneri indicati nel comma 3, lettera b). Se dipendenti in servizio all'estero condividono a qualsiasi titolo l'abitazione, l'indennità di servizio all'estero è ridotta per ciascuno di essi nella misura del 12 per cento. Quanto agli aumenti per situazioni di famiglia, l'articolo 173 del D.P.R. 18/1967 commisura il beneficio pari ad una maggiorazione di 1/8, se il dipendente sia coniugato, qualora il coniuge non eserciti attività lavorativa retribuita, ovvero non goda di redditi di impresa o da lavoro autonomo, in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per esser considerato fiscalmente a carico, ovvero, per ogni figlio a carico nella misura dell'indennità di servizio che nello stesso Paese è prevista per il posto di primo segretario o di console.

Infine, con riferimento alle *Spese per l'abitazione*, l'articolo 178 del D.P.R. 18/1967 stabilisce che spetta a tale titolo una maggiorazione dell'indennità di cui all'articolo 171 determinata secondo i criteri ivi indicati: a) l'importo è parametrato all'indennità personale secondo percentuali, anche differenti per i singoli posti di

La RT conferma che la norma definisce il trattamento economico del membro nazionale presso Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale.

Segnala che ai magistrati che assumono tali incarichi il Ministero della giustizia manterrà il loro trattamento economico complessivo da magistrato corrispondendo, altresì, agli stessi il trattamento economico di cui agli articoli 170, 171, 173 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nella misura spettante per il posto di primo consigliere presso l'Ambasciata d'Italia all'Aja, nel rispetto dei limiti massimali retributivi previsti dall'articolo 13 del D.L. 66/2014, come integrato dall'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 5

(Rinnovo, cessazione dell'incarico e tramutamento del membro nazionale presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale)

L'articolo riguarda il rinnovo e la cessazione dell'incarico e il tramutamento di sede del membro nazionale e dell'aggiunto.

In particolare, ai sensi del comma 1 l'incarico può essere rinnovato dal CSM, sentito il Ministro della giustizia, su richiesta dell'interessato formulata almeno sei mesi prima della scadenza.

Il comma 2 disciplina la riassegnazione del magistrato alla scadenza dell'incarico, stabilendo che il medesimo sia riassegnato alla sede di provenienza, se vacante, senza che ciò comporti il conferimento di funzioni direttive o semidirettive, ove precedentemente svolte. Qualora la sede di provenienza non sia vacante, la riassegnazione avviene mediante tramutamento per "concorso virtuale".

Il comma 3 rinvia, salvo che sia diversamente disposto, alle norme vigenti sul tramutamento di sede e di funzioni.

La RT conferma che il dispositivo si dedica a disciplinare le ipotesi di rinnovo, cessazione dell'incarico e tramutamento del membro nazionale presso Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale, segnalando che la richiesta di rinnovo deve essere formulata dall'interessato almeno sei mesi prima della scadenza dell'incarico e che alla scadenza dell'incarico il magistrato è riassegnato alla sede di provenienza, se vacante, senza che ciò comporti il conferimento di funzioni direttive o semi direttive se svolte precedentemente.

Qualora la sede non sia vacante, il magistrato è riassegnato con tramutamento di sede per concorso virtuale e in via generale si applicano le norme sul tramutamento di sede e se del caso di funzioni.

organico in uno stesso ufficio, soggette a revisione annuale, non superiori all'80 per cento, stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione permanente di cui all'articolo 172, sulla base dei costi di alloggi rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo; b) la maggiorazione non può eccedere il costo effettivo della locazione di un alloggio adeguato alle funzioni svolte; c) la maggiorazione è corrisposta dall'assunzione di funzioni nella sede alla cessazione definitiva delle funzioni stesse, inclusi i periodi di congedo e quelli in cui è sospesa o diminuita l'indennità personale; d) nel caso di dipendenti che condividano l'abitazione, la maggiorazione spetta soltanto al dipendente che vi ha diritto nella misura più elevata, aumentata del 20 per cento; e) la maggiorazione non spetta se il dipendente o i familiari conviventi anche non a carico sono proprietari, nella sede di servizio, di un'abitazione idonea alle funzioni svolte.

La disposizione ha natura ordinamentale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.

Articoli 6 e 7

(Assistente del membro nazionale presso l'Eurojust (Art. 6); Nomina di un aggiunto e di assistenti ulteriori del membro nazionale presso l'Eurojust (Art. 7))

L'articolo 6, disciplina la nomina dell'assistente del membro nazionale e dell'aggiunto.

Il comma 1 prevede che l'assistente del membro nazionale sia nominato dal Consiglio superiore della magistratura secondo le norme del regolamento e del presente decreto.

Il comma 2 dispone che possano assumere l'incarico di assistente del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust i magistrati con almeno dodici anni di anzianità di servizio, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa.

Il comma 3 rinvia ai commi da 3 a 8 dell'articolo 3 per quanto riguarda il divieto di trasferimento prima di quattro anni, i criteri di valutazione e il procedimento di nomina.

Il comma 4 disciplina il trattamento economico dell'assistente del membro nazionale, stabilendo che i magistrati chiamati a tali incarichi mantengano il trattamento economico complessivo e che sia altresì loro corrisposto – nel rispetto dei massimali retributivi previsti dall'art. 13 del DL 66/2014 – il trattamento economico previsto per il personale dell'Amministrazione degli Affari esteri in servizio all'estero (di cui al DPR 18/1967, Parte terza) nella misura spettante per il posto di primo segretario presso l'Ambasciata d'Italia all'Aja..

Il comma 5 prevede che la durata dell'incarico sia pari a quella prevista dal Regolamento per il membro nazionale (e cioè di 5 anni) e rinvia all'articolo 5.

L'articolo 7, ai commi 1 e 2, prevede la nomina di un ulteriore membro aggiunto e di ulteriori assistenti, in ogni caso in numero complessivamente non superiore a tre unità, qualora lo richiedano particolari esigenze di specializzazioni o circostanze oggettive tali da ostacolare in modo non occasionale il corretto e tempestivo adempimento dei compiti e l'esercizio dei poteri del membro nazionale.

La RT evidenzia che gli articoli in esame definiscono rispettivamente la nomina dell'assistente del membro nazionale e le nomine dell'"aggiunto" e degli ulteriori assistenti del membro nazionale.

Rileva che le disposizioni stabiliscono che il membro nazionale, dell'aggiunto e degli assistenti del membro nazionale sono nominati dal CSM; vengono disciplinati i requisiti richiesti per l'assunzione di tali incarichi, nonché le relative comunicazioni all'Eurojust.

In particolare, si prevede al comma 1 dell'articolo 6 che all'assistente del membro nazionale, che mantiene il proprio trattamento economico, venga corrisposto, altresì, il trattamento economico di cui agli articoli 170, 171, 173 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nella misura spettante per il posto di primo segretario di legazione presso l'Ambasciata dell'Aja, che verrà attribuita anche agli ulteriori assistenti.

Per la quantificazione degli oneri relativi alle presenti disposizioni la RT riprende l'analisi finanziaria svolta nella relazione tecnica relativa all'articolo 11 della legge 127 del 2022 in materia di trattamento economico all'estero di cui agli articoli 170, 171, 173 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,

aggiornando la quantificazione alla luce del decreto interdirettoriale Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e Ministero dell'economia e delle finanze in data 25 gennaio 2023, mentre per la loro copertura alle risorse finanziarie dettagliatamente indicate nell'articolo 15 del presente decreto, al quale rimanda.

A tal fine ai fini prudenziali si riporta la quantificazione della spesa che è stata parametrata sul numero massimo di componenti di Eurojust previsto dalla norma in esame, pari a n.6 unità: un membro nazionale, due aggiunti e tre assistenti.

Vengono di seguito riportati i prospetti riepilogativi dei costi annui lordi per ciascuna delle unità sopra menzionate relativi all'indennità di servizio all'estero nella misura indicata nella Tabella A del D.P.R. 18 del 1967, per il posto corrispondente a primo consigliere d'Ambasciata o primo segretario di legazione e secondo le disposizioni inserite nell'articolo 171 del citato DPR aggiornata con i coefficienti di sede determinati con D.I. MAECI/MEF del 25.01.2023:

Oneri per il trattamento economico di 1 Membro nazionale Eurojust e 2 aggiunti del membro Eurojust parametrati a primo consigliere di Ambasciata a L'Aia					
			Calcolo 2023		
	indennità base mensile		1.010,190		
	coff. Sede		6,822		
	ISE lorda		7.901,71		
	% Magg. rischio		0%		
	Magg. rischio		-		
	ISE LORDA + MAGG. RISCHIO		7.901,71		
	Coniuge		-		
	1 figlio	Sì	753,41		
A	Base imponibile		2.702,26		
B	Rit. Tesoro (8,8%)		237,80		
C	Rit. Fondo credito (0,35%)		9,46		
	Rit. Opera Previdenza		13,64		
(A-B-C)	Imponibile IRPEF		2.441,36		
	Aliquota IRPEF		43%		
	IRPEF		1.049,79		
	TOTALE RITENUTE		1.310,68		
	Conglobamento		46,52		
	ISE NETTA		7.297,91		
	% Magg. alloggio		31,50%		
	Magg. alloggio		2.726,36		
				mesi	
	TOTALE LORDO		11.381,47	12	136.577,69
	RITENUTE A CARICO DELLO STATO		653,95	12	7.847,36
					144.425,05
				unità	3
				totale	433.275,14

Oneri per il trattamento economico dei 3 assistenti del membro eurojust I Segretario a L'Aja				
			Calcolo 2023	
	indennità base mensile		770,550	
	coff. Sede		6,822	
	ISE lorda		6.027,24	
	% Magg. rischio		0%	
	Magg. rischio		-	
	ISE LORDA + MAGG. RISCHIO		6.027,24	
	Coniuge		-	
	1 figlio	Si	753,41	
A	Base imponibile		2.061,22	
B	Rit. Tesoro (8,8%)		181,39	
C	Rit. Fondo credito (0,35%)		7,21	
	Rit. Opera Previdenza		13,64	
(A-B-C)	Imponibile IRPEF		1.858,98	
	Aliquota IRPEF		43%	
	IRPEF		799,36	
	TOTALE RITENUTE		1.001,60	
	Conglobamento		46,52	
	ISE NETTA		5.732,53	
	% Magg. alloggio		31,50%	
	Magg. alloggio		2.135,90	
	TOTALE LORDO		8.916,55	12 mesi
	RITENUTE A CARICO DELLO STATO		498,82	12
				106.998,65
				112.984,43
		totale oneri		unità
		-		338.953,30
		338.953,30		
		338.953,30		

Dai dati che emergono dalla lettura dei prospetti la RT afferma che si può ipotizzare che la spesa complessiva annua per il trattamento economico all'estero previsto nella parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 da corrispondere al membro nazionale, ai due aggiunti e ai tre assistenti ammonterà, in via prudenziale, a euro 772.229, come si evince dal seguente prospetto:

Struttura Eurojust	Trattamento economico all'estero annuo lordo in euro	Numero componenti	Costo complessivo della struttura Eurojust
Membro nazionale	144.425,05	1	144.425,05
Aggiunto Eurojust	144.425,05	2	288.850,10
Assistente Eurojust	112.984,43	3	338.953,30
Totale complessivo		6	772.229

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria dell'onere complessivo sopra evidenziato, la RT rappresenta che a legislazione vigente, anche per effetto dell'integrazione di fondi intervenuta con la legge di bilancio 2020, è già previsto uno specifico stanziamento destinato alle indennità per i componenti di Eurojust, iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia, alla Missione 6 – U.d.V. 1.2 “Giustizia civile e penale” Cdr “Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” – Azione: “Spese di personale per il programma (magistrati)”- Capitolo 1427 “Indennità di servizio all'estero spettante al personale distaccato presso Eurojust”, pari ad euro 458.697,00, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024.

È stata poi prevista con l'articolo 11, comma 3 della legge 4 agosto 2022, n. 127, una specifica autorizzazione di spesa di euro 273.862,00, Le relative risorse risultano iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia, alla Missione 6 – U.d.V. 1.2 “Giustizia civile e penale” Cdr “Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” – Azione: “Spese di personale per il programma (magistrati)”- il Capitolo 1425 “Fondo per l'attuazione della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2022/187/GAI del Consiglio”.

Pertanto, in virtù della nuova configurazione della struttura di Eurojust e alla luce degli aggiornamenti intervenuti nell'anno 2023 per il calcolo dell'ISE, risulterà necessario provvedere alla copertura dell'ulteriore differenziale degli oneri annui stimati, come risulta dal prospetto che segue, attraverso una specifica autorizzazione di spesa di euro 39.670, il cui onere potrà essere fronteggiato mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Stanziamiento in bilancio Capitolo 1427 2022-2024	Specifica autorizzazione di spesa art. 11, comma 3 Legge 127 del 2022	Costo annuo complessivo della struttura Eurojust	Differenziale
458.697,00	273.862,00	772.229	39.670

Al riguardo, si conviene, in linea di massima, con la RT in merito al carattere ordinamentale e procedurale delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5.

In merito agli articoli 4, 6 e 7 va in premessa evidenziato che gli oneri in esame sono riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), ovvero agli oneri "inderogabili" della legge di contabilità e incompatibili con un meccanismo di limite massimo di spesa.

Per i profili di quantificazione, tenendo conto della puntuale esposizione in RT dei dati e dei parametri considerati nella stima dei maggiori oneri inerenti alle n. 3 posizioni (n. 1 rappresentante membro nazionale e n. 2 aggiunti) relative ai componenti dell'ufficio del magistrato presso Eurojust e per i n. 3 magistrati assistenti, di cui è previsto il distacco la corte dell'Aja, la cui quantificazione è stata rapportata alle componenti indennitarie e ai benefici economici stabilite per il trattamento economico (I.S.E. etc.) spettante ai sensi della normativa vigente al personale del MAE collocato all'estero presso la sede dell'Aja, prendendo a riferimento le specifiche misure previste per il personale della carriera diplomatica, nei gradi di primo consigliere d'ambasciata (per i n. 3 magistrati) e di segretario di legazione (per i n. 3 assistenti), nulla da osservare in generale.

Tuttavia, un chiarimento sarebbe utile sull'assunzione del parametro medio di 1 figlio per ogni componente da cui deriva la relativa maggiorazione dell'indennità e di cui si riscontra la correttezza del calcolo relativo importo, pari a 1/8 dell'indennità di segretario².

Andrebbe poi confermato che la sede de L'Aia non comporta maggiorazione di rischio³ (art.172, comma 5, del D.P.R. 18/1967) sull'importo "lordo" dell'I.S.E. mensile, in aggiunta alla indicazione dei criteri considerati nella quantificazione degli oneri relativi alle maggiorazioni per l'"alloggio" calcolata sull'I.S.E. "netta" mensile⁴.

² Ai sensi del comma 3 dell'articolo 173 del D.P.R. 18/1967 al personale del MAE, indifferentemente diplomatico o amministrativo, avente figli a carico spetta per ogni figlio un aumento dell'indennità di servizio all'estero commisurata a 1/8 dell'indennità di servizio che nello stesso Paese è prevista per il posto di primo segretario o di console

³ Il comma 5 dell'articolo 172 del D.P.R. 18/1967 prevede che la maggiorazione di rischio dell'I.S.E. è determinata con decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione permanente di finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione dell'Unione europea. Essa non può in alcun caso superare il 120 per cento dell'indennità ed è soggetta a verifica periodica, almeno biennale.

⁴ Ai sensi del comma 1 dell'articolo 178 del D.P.R. 18/196 il personale del MAECI in servizio all'estero deve acquisire nella sede di servizio o nelle immediate vicinanze la disponibilità di "un'abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e di decoro inerenti alle funzioni svolte". Tali criteri sono tassativamente indicati al comma 2 dell'articolo citato. Si rinvia alla nota 1.

Articolo 8

(Modifiche alla tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71)

L'articolo dispone la sostituzione della tabella B recante il ruolo organico della magistratura annessa alla legge n. 71/1991, al fine di tenere conto dei magistrati distaccati presso Eurojust, che viene pertanto allegata allo schema di decreto. I magistrati incaricati delle funzioni di membro nazionale, aggiunto e assistente presso l'Eurojust vengono quindi ora inseriti alla lettera L), con incremento di complessive 6 unità (di cui 3 "ordinarie" e 3, eventuali ed "aggiuntive" ex articolo 7). Viene corrispondentemente ridotto il numero dei magistrati «destinati a funzioni non giudiziarie» (e, cioè, fuori ruolo), indicati alla lettera M) della tabella.

La RT dopo aver descritto la norma afferma che la stessa ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di un coordinamento normativo a livello di ruolo organico della magistratura nell'ambito della dotazione organica complessiva.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la disposizione provvede a una rimodulazione del ruolo funzionale della magistratura nell'ambito della dotazione organica complessiva, nulla da osservare.

Ad ogni modo, va evidenziato che, delle 6 posizioni complessive aggiuntive, 3 posizioni (in corrispondenza a 1 membro nazionale e 2 aggiunti) si riferiscono a personale di magistratura in possesso di requisiti di anzianità con almeno 20 anni di servizio e altre 3 a personale con almeno 12 anni di servizio (per i 3 assistenti), con relativi riflessi sugli oneri retributivi previsti ai sensi della legislazione vigente, mentre per l'attivazione del "fuori ruolo" è previsto, quale requisito di anzianità, la maturazione di almeno soli 8 anni di servizio in aggiunta ad una serie di altri presupposti che ne consentano il distacco dall'ufficio di appartenenza⁵.

Articolo 9

(Poteri del membro nazionale presso l'Eurojust)

I commi da 1 a 3 definiscono i poteri del membro nazionale negli stessi termini previsti dall'art. 8, par. 1, 3 e 4, del Regolamento. Il comma 1 prevede che il membro nazionale ha il potere di: agevolare o altrimenti sostenere l'emissione o l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco; contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità nazionali competenti o con qualsiasi altro organo, ufficio o agenzia competente dell'Unione europea, inclusa la Procura europea; contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità internazionali competenti, in conformità degli impegni internazionali dello Stato; partecipare alle squadre investigative comuni, anche alla loro costituzione. Il comma 2 stabilisce che il membro nazionale, di concerto con l'autorità nazionale competente, ha facoltà di: emettere o eseguire ogni richiesta di assistenza giudiziaria reciproca o di riconoscimento reciproco; disporre, chiedere o eseguire misure investigative a norma della direttiva 2014/41/UE, relativa all'ordine europeo di indagine penale. Il comma 3 prevede che qualora non sia possibile individuare o contattare tempestivamente l'autorità

⁵ Il collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari è attualmente disciplinato dalla legge 13 novembre 2008 n. 181.

nazionale competente e vi sia urgenza, il membro nazionale può adottare le suddette misure, informandone al più presto l'autorità competente.

Il comma 4 prevede che il membro nazionale eserciti i predetti poteri nei limiti e alle condizioni in cui essi possono essere esercitati dal pubblico ministero e che sulle richieste del membro nazionale il giudice provveda senza ritardo e comunque entro quindici giorni, salvo un diverso termine previsto dalla legge.

Il comma 5 stabilisce che il membro nazionale ha il compito di provvedere alle comunicazioni necessarie ad assicurare l'esercizio delle funzioni del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (ex art. 371-*bis* c.p.p.) e dei procuratori della Repubblica (ex art. 118-*bis* disp. att. c.p.p.), ai fini del coordinamento delle indagini, anche in relazione alle richieste e agli scambi di informazioni previsti dal successivo articolo 10.

La RT evidenzia che l'articolo detta le disposizioni relative ai poteri affidati al membro nazionale presso Eurojust, fornendo una elencazione di competenze e attribuzioni nell'esercizio delle sue funzioni.

Afferma che si tratta di norma ordinamentale e precettiva che non presenta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione dei poteri conferiti dalla norma al membro nazionale, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla sostenibilità delle relative disposizioni potendo avvalersi gli organi ed uffici di polizia giudiziaria delle risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Si rinvia all'esame della clausola di invarianza prevista al comma 2 dell'articolo 15.

Articolo 10

(Richiesta e scambio di informazioni con le autorità nazionali)

Il comma 1, alle lettere a)-c), prevede che, fermo quanto disposto dall'articolo 21 del Regolamento UE, ai fini dell'esercizio delle funzioni conferitegli, il membro nazionale di Eurojust ha diritto a richiedere e scambiare informazioni scritte con l'autorità giudiziaria competente sui procedimenti penali e sul contenuto di atti a essi relativi, anche derogando al segreto istruttorio di cui all'articolo 329 c.p.p. Ha inoltre accesso ad una serie di registri e banche dati quali, in particolare: il casellario giudiziale, il casellario giudiziale europeo, il casellario dei carichi pendenti, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, l'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, i servizi certificativi, le relative procedure (di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 313 del 2002, recante testo unico in materia di casellario giudiziale), alle stesse condizioni del magistrato del pubblico ministero e mediante richiesta all'ufficio centrale del casellario giudiziale; i registri delle notizie di reato, gli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari ed ogni altro pubblico registro; l'anagrafe delle persone detenute; la banca dati nazionale del DNA e il relativo laboratorio centrale, nel rispetto delle disposizioni di cui articolo 12 della legge n. 85 del 2009. Può altresì richiedere all'autorità competente per la sezione nazionale di comunicare i dati inseriti nel Sistema di informazione Schengen.

Il comma 2 prevede che le richieste relative ai procedimenti penali e all'accesso alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari sono inviate al pubblico ministero, il quale, se non ritiene di accogliere la richiesta, la trasmette, unitamente al proprio parere, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, che decide con decreto motivato.

La RT rileva che con la norma si disciplinano le competenze del membro nazionale presso Eurojust (equiparandole a quelle del pubblico ministero), riguardo al potere di accesso alle informazioni contenute nell'anagrafe delle persone detenute, nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA e, soprattutto, per la diversa disciplina dettata per le richieste di informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi e di accesso alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari. Afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e procedurale e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, convenendo con la RT circa la natura ordinamentale e procedurale delle norme, non ci sono particolari osservazioni.

Ad ogni modo, in considerazione del particolare regime di sicurezza da assicurare allo scambio delle informazioni ivi richiamate su richiesta del membro nazionale di Eurojust, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla possibilità che ciò possa avvenire avvalendosi gli uffici giudiziari delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Si rinvia all'esame della clausola di invarianza prevista dal comma 2 dell'articolo 15.

Articolo 11 ***(Corrispondenti nazionali dell'Eurojust)***

L'articolo, ai commi 1-4, stabilisce che debbano essere designati corrispondenti nazionali per l'Eurojust presso i seguenti uffici: procura generale presso la Corte di cassazione; procura nazionale antimafia e antiterrorismo (dove è previsto altresì uno specifico corrispondente in materia di terrorismo); procure generali presso le corti di appello; procure della Repubblica presso i tribunali dei capoluoghi di distretto; direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria del Ministero della giustizia. La nomina spetta, rispettivamente, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai procuratori generali presso le corti di appello, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali dei capoluoghi di distretto e al capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, in base ai medesimi criteri previsti per la nomina del membro nazionale presso Eurojust dall'articolo 3, comma 4

La RT conferma che l'articolo individua i corrispondenti nazionali dell'Eurojust, i quali sono designati dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dai procuratori generali presso le corti d'appello e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali capoluogo di distretto.

Segnala, inoltre, che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo designa il corrispondente nazionale per Eurojust in materia di terrorismo, mentre il Capo dipartimento per gli affari di giustizia designa un corrispondente nazionale per

l'Eurojust nell'ambito della Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 12

(Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia)

Il comma 1 istituisce il Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia tra i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto di cui all'articolo 20 del regolamento, con la finalità di assicurare il coordinamento del lavoro da essi svolto.

Il comma 2 prevede che il corrispondente nazionale dell'Eurojust designato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione è il responsabile del funzionamento del Sistema di coordinamento e ne convoca le riunioni con cadenza almeno annuale.

Il comma 3 dispone che entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto di cui all'articolo 20 del regolamento, sentito il membro nazionale presso l'Eurojust, elaborano le linee-guida operative e programmano le altre iniziative volte a garantire l'effettività e l'efficacia dell'attività di coordinamento. Le linee-guida sono aggiornate con cadenza almeno biennale.

La RT rileva che la norma istituisce il sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia che è composto dai corrispondenti nazionali, dai membri nazionali e dai punti di contatto di cui all'articolo 20 del regolamento per assicurare il coordinamento tra le azioni svolte da ciascuno.

Certifica che si tratta di norme di carattere organizzativo che non presentano riflessi onerosi per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in merito ai commi 1 e 2, posto che le norme prevedono la costituzione di un Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust tra corrispondenti nazionali, membri nazionali e "punti di contatto", la cui responsabilità è affidata al corrispondente nazionale dell'organismo, designato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, che è tenuto ad assicurarne il funzionamento e a convocarne le riunioni con cadenza almeno annuale, andrebbero senz'altro richieste rassicurazioni in merito alla effettiva possibilità che tale incarico possa essere svolto dalla figura richiamata dalla norma avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Sul punto, si rinvia all'esame della clausola di invarianza prevista dal comma 2 dell'articolo 15.

Articolo 13

(Disposizioni transitorie)

L'articolo, ai commi 1-3, reca le disposizioni transitorie in ordine alla nomina dei magistrati distaccati presso Eurojust in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, stabilendo che si applichino, a seconda dei casi, le norme dettate dall'articolo 3 per il membro nazionale e per l'aggiunto del membro nazionale e dall'articolo 6 per l'assistente del membro nazionale (v. supra). In

particolare, per essere confermati nell'incarico da parte del CSM, previa acquisizione delle informazioni necessarie e sentito il Ministro della giustizia, i magistrati già distaccati presso l'Eurojust devono possedere i requisiti richiesti dai predetti articoli 3 e 6. La procedura di riconferma deve svolgersi entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto in esame.

In caso di conferma, il magistrato è ricollocato in ruolo e gli sono conferite le funzioni requirenti; di tale conferimento non si tiene conto ai fini del passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti (o viceversa) di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 160 del 2006 quando il magistrato distaccato, prima di assumere l'incarico presso Eurojust, esercitava funzioni giudicanti. Anche a seguito di conferma, resta fermo il termine di scadenza dell'incarico (che è fissato in 5 anni dall'art. 7, par. 5, del regolamento).

In caso di mancata conferma, si applicano le disposizioni sull'assegnazione della sede dettate dall'articolo 5, comma 2

La RT conferma che con l'articolo vengono dettate le disposizioni transitorie. In particolare, segnala che gli articoli da 3 a 6 si applicano alle procedure di nomina dei magistrati distaccati presso Eurojust alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Inoltre, si prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CSM deve provvedere alla conferma degli incarichi dei magistrati già distaccati presso Eurojust. Nel caso di conferma dell'incarico ai magistrati sono attribuite funzioni requirenti, mentre in caso di mancato conferma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto. Infine, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, del D.lgs. 160 del 2006, non si tiene conto dei limiti imposti dalla suddetta norma per il passaggio da funzioni giudicanti a quelle requirenti.

La norma ha carattere ordinamentale e procedurale e non presenta riflessi negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, convenendo con la RT in merito al carattere ordinamentale e procedurale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Articolo 14 **(Abrogazioni)**

L'articolo dispone l'abrogazione della legge n. 41 del 2005, la quale dava attuazione alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea, istitutiva di Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.

La RT ribadisce il contenuto della disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 15 **(Disposizioni finanziarie)**

L'articolo reca ai commi 1-3 la copertura finanziaria del decreto, con risorse derivanti in parte (euro 458.697) dall'utilizzo di somme già previste dalla legge 14 marzo 2005, n. 41, in parte (euro

273.862) dal finanziamento disposto dalla legge di delega (art. 11 della legge n. 127/2022) e in parte (euro 39.670) mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-*bis* della legge 234/2012. È inoltre disposto che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto in commento nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT conferma che l'articolo detta le disposizioni finanziarie. In particolare, dispone che agli oneri derivanti dal presente provvedimento - secondo quanto previsto agli articoli 2, 4, 6 e 7 - pari ad euro 772.229 annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede con le specifiche autorizzazioni di spesa già inserite in precedenti disposizioni relative all'istituzione dell'Eurojust e con una nuova autorizzazione di spesa inserita nel presente provvedimento, come di seguito riportate nel dettaglio:

- alla lettera a) quanto ad euro 458.697,00 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 14;

- alla lettera b) quanto ad euro 273.862,00 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 4 agosto 2022, n. 127;

- alla lettera c) quanto ad euro 39.670 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Segnala, infine, che, fatto salvo quanto previsto agli articoli 2, 4, 6 e 7, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, sui profili di copertura, andrebbe solo confermata l'esistenza delle relative disponibilità in bilancio, libere da impegni, nonché, con particolare riguardo al fondo di recepimento della normativa europea, rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse rispetto alle finalità previste dalla legislazione vigente per gli stanziamenti previsti in bilancio.

Con riferimento al comma 2 e alla clausola di neutralità riferita alle disposizioni diverse dagli articoli 2, 4, 6 e 7, coperti ai sensi del comma precedente, va segnalato che la RT dovrebbe essere accompagnata dai dati di massima riferiti all'adeguatezza delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente per l'Amministrazione giudiziaria per l'effettiva realizzabilità di attività e procedimenti e per lo scambio di informazioni e l'attivazione di investigazione previsti dal testo in esame.

Sul punto, va ribadito che la mera apposizione di clausole di neutralità all'atto della approvazione di nuove norme, lungi dal costituire una soluzione meramente formale a fronte all'obbligo di copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri previsto dalla legge di contabilità, comporta sempre la stretta osservanza anche di quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità, come

peraltro rilevato di recente anche dalla Corte dei Conti⁶, ovvero che le norme siano sempre accompagnate da una RT recante la puntuale illustrazione dei dati e degli elementi che risultino idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Restando, almeno in linea di principio, sempre preclusa la possibilità di fare fronte a nuovi o maggiori oneri attraverso l'utilizzo di risorse già previste in bilancio, che a rigore dovrebbero scontare i soli fabbisogni di spesa previsti ai sensi della normativa vigente⁷.

⁶ Sul punto, va segnalato l'intervento della Corte dei conti in merito alla necessità che tali clausole debbano essere sempre accompagnate da dati sempre completi ed analitici a illustrazione e documentazione degli effetti delle nuove norme. La stessa ha infatti evidenziato che anche nel I quadrimestre 2023 si è registrata "una legislazione corredata di clausole di invarianza prive delle citate indicazioni nelle relative relazioni tecniche, in riferimento anche a spese obbligatorie. La mancata previsione, infatti, di costi aggiuntivi non esclude che possano effettivamente derivare dalle norme, in futuro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura a carico dei "tendenziali" e dunque aggravando il saldo, soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio. Tutto ciò, a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare già margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all'implementazione delle nuove normative previste: in tal caso si determinerebbe, però, una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che, anche nel nuovo sistema contabile, costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio al netto della manovra, come attesta la presenza, nella legge di bilancio, della Sezione II, dedicata, appunto, alla legislazione vigente (si ricorda che sull'argomento delle clausole di neutralità è intervenuta la sentenza n. 82 - punti 4-6 del Considerato in diritto) - del 21 febbraio u.s. della Corte costituzionale). Oltre al fatto di trattarsi di copertura non ammessa, si osserva che, in tali casi, quasi mai, infatti, la Relazione tecnica dà conto dei motivi della sussistenza di margini disponibili, sicché non appare chiaro se in effetti - attesa anche la frequente, scarsa chiarezza del rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente nel singolo caso - si crei il rischio della necessità di futuri stanziamenti di bilancio. Ciò quando non si assiste, di fatto, come evidenziato, ad un capovolgimento del rapporto tra leggi onerose e stanziamenti di bilancio, nel senso che questi ultimi vengono costruiti ex ante già scontando gli effetti di norme ancora da approvare: in tal modo, si altera l'ordinato rapporto tra leggi e bilancio, laddove le prime dovrebbero costituzionalmente trovare autonoma copertura diversa da quella del ricorso al bilancio in essere." Cfr. Corte dei conti, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, gennaio -aprile 2023, depositata il 7 luglio 2023, pagine 3-4.

⁷ Si segnala, in proposito, che la Circolare n. 32 del Dipartimento della RGS fa espresso riferimento ad un "divieto" in tal senso. In presenza di clausole di neutralità, la Ragioneria evidenzia che la RT "dovrà riportare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, fornendo indicazione delle risorse già previste in bilancio utilizzabili per le finalità indicate. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32/2010, Paragrafo 4.3, pagina 4.